

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELL'ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

ART. 1 - Finalità

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale si prefigge l'obiettivo di disciplinare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 52 della L.R. 62/2018.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate da associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del d.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro loco di cui all'art. 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. Tale attività è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al Suap competente per territorio, può essere esercitata limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

Il presente regolamento introduce alcune modifiche finalizzate a cercare di raggiungere un necessario equilibrio ed una maggiore armonizzazione tra le manifestazioni temporanee e le varie attività produttive ed esercizi commerciali del territorio comunale. ed intende promuovere un percorso di valorizzazione dei prodotti tipici enogastronomici del nostro territorio, nell'ottica di sviluppo di quei parametri che maggiormente caratterizzano lo spirito delle stesse manifestazioni improntate a :

- a) promozione dei settori: sociale, culturale, turistico e ricreativo;
- b) promozione degli eventi;
- c) caratterizzazione e limitazione del menù;
- d) promozione interventi di pubblica utilità;
- e) promozione ecologica;
- f) promozione filiera corta
- g) promozione prodotti tipici del territorio

2. Il regolamento è adottato in ottemperanza alle disposizioni di cui agli art. 3, comma 2 e agli artt. 47 c. 1 lett. d e 52 della L.R. 23.11.2018 n. 62. Si definisce "sagra" la manifestazione *"finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati"*.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento in quanto carenti degli elementi e delle caratteristiche minime di professionalità e finalità di lucro, le manifestazioni organizzate da enti o associazioni con finalità benefiche nelle quali la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà umana e sociale e risulta contraddistinta dall'assenza di un corrispettivo, ovvero ad offerta libera.

Sono altresì escluse le manifestazioni caratterizzate da finalità espositiva, dimostrativa e di degustazione, nonché quelle organizzate direttamente dal Comune.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per manifestazioni di cui al precedente art. 1, si intendono le manifestazioni descritte all'art. 3.

ART. 3 - Tipologia delle manifestazioni e loro caratteristiche

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo 2 si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia A: manifestazioni che abbiano come propria finalità la promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici del nostro territorio, di seguito denominate "sagre".

Nelle manifestazioni della Tipologia A la maggioranza della superficie a disposizione può essere interamente riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tipologia B: tutte le attività temporanee di somministrazione, di seguito denominate “manifestazioni”, svolte in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate da associazioni di promozione sociale di cui all’art. 35 del d.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro loco di cui all’art. 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. Le manifestazioni di tale fattispecie sono tali se hanno un programma in cui si prevede almeno un evento legato alla promozione dell’attività oggetto della festa stessa e non deve sostanziarsi esclusivamente in attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale fattispecie non rientra nel Calendario redatto ai sensi del presente Regolamento (art. 8), il relativo procedimento autorizzativo non è oggetto del presente Regolamento che ne disciplina solo le modalità e i limiti di realizzazione.

Nelle manifestazioni della Tipologia B la superficie riservata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere prevalente rispetto a quella destinata alle altre attività oggetto della manifestazione stessa.

Le predette attività devono essere esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 4 - Limitazione alla somministrazione dei prodotti e requisiti qualitativi

1. Le sagre di cui al presente regolamento (TIPOLOGIA A), dovranno promuovere e reclamizzare determinati prodotti gastronomici tipici del nostro territorio.

2. Ciascuna sagra deve promuovere nel menù un solo prodotto gastronomico tipico del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, determinato in modo univoco e definito come tema della manifestazione.

3. Il menù di cui al comma 2 è costituito da sette (7) piatti complessivi da ricomprendere nelle categorie: antipasto, primo piatto e secondo piatto. E’ consentito, rispettando il limite massimo di n. 7 piatti, l’inserimento nel menù di due (2) piatti non attinenti il prodotto gastronomico tipico oggetto della sagra, i quali devono essere della cucina semplice tradizionale e da ricomprendersi nella categoria primo o secondo piatto.

Per piatto deve intendersi la singola portata (specialità gastronomica preparata) specificata in modo chiaro e inequivocabile nell’elenco del menù esposto al pubblico. Non sono inclusi nelle limitazioni del menù i contorni di verdure, i dolci e la frutta.

4. Non è consentita l’attività di bar con somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, nonché di gelateria.

5. Le sagre organizzate sul territorio comunale devono rispondere ai seguenti requisiti qualitativi, da dimostrare tramite **documentazione/autodichiarazione** al momento della presentazione della domanda di cui all’art. 8:

- a) attività in campo sociale specie se nei confronti dei settori giovanili e scolastici, (da dimostrare con Tabulato della Federazione sportiva di appartenenza) oppure nel settore degli anziani, (da dimostrare con documentazione comprovante l’iscrizione alla Associazione richiedente)
- b) organizzazione a carattere gratuito di eventi, spettacoli e trattenimenti pubblici di qualità e di elevata attrazione turistica abbinati alla attività di somministrazione, (da dimostrare con la presentazione del programma);
- c) Destinazione di almeno il 10% di un eventuale utile derivante dalla manifestazione gastronomica in interventi (es. realizzazione opere, organizzazione eventi, etc) di interesse pubblico. Da documentare, per l’anno precedente, al momento della domanda di cui all’art. 8;
- d) filiera corta (non oltre il comprensorio provinciale) delle materie prime utilizzate (prodotti gastronomici tipici compresi gli oli e i vini), (da dimostrare con documentazione comprovante la provenienza e le ordinazioni effettuate);
- e) raccolta differenziata dei rifiuti con utilizzo di cassonetti o contenitori propri e conseguente smaltimento degli stessi a propria cura e spese, (da dimostrare con documentazione comprovante la disponibilità dei cassonetti e la previsione delle modalità di smaltimento);

- f) uso di stoviglie biocompostabili, (da dimostrare con documentazione comprovante la disponibilità del materiale utilizzato;
- g) Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socio-economico del territorio.
- 6) L'attività di somministrazione svolta in occasione delle manifestazioni di cui alla TIPOLOGIA B non può sostanzarsi in somministrazione con servizio al tavolo ma solo in piattini degustazione o panini ad eccezione di quella svolta in occasione di manifestazioni ricorrenti di consolidata tradizione. Si intendono per "manifestazioni di consolidata tradizione" quelle già realizzate e riconosciute fino all'anno 2018 e rientranti in una delle tipologie di cui all'art. 3, comma 1/TIPOLOGIA B. L'attività di somministrazione non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori della manifestazione.
- Ad eccezione delle manifestazioni "di consolidata tradizione", non è altresì consentita l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di tavoli e sedie a servizio degli avventori della parte somministrazione.

ART. 5 - Soggetti abilitati

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 3, tipologia A) e B):

- associazioni di categoria del commercio;
- associazioni del tempo libero e del volontariato;
- associazioni pro loco di cui all'art. 16 della l.r. 86/2016;
- associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del d.Lgs. 117/2017
- comitati per la promozione turistica del territorio;
- enti o società di promozione dello sport e associazioni sportive dilettantistiche;
- partiti politici e organizzazioni sindacali;
- altri soggetti no-profit, purchè regolarmente costituiti;
- comitati parrocchiali.

2. Il soggetto richiedente deve presentare al Comune, a corredo della richiesta, copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente.

3. Lo stesso deve altresì dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per tutte le tipologie di manifestazioni indicate all'art. 3, i soggetti organizzatori nell'espletamento della manifestazione devono utilizzare personale volontario, in possesso dei previsti requisiti di legge.

Detto personale deve poter essere facilmente individuato tramite l'esposizione di un segno distintivo di chiara riconoscibilità, come ad esempio una maglietta che contraddistingua la manifestazione.

ART. 6 - Adempimenti igienico sanitari

1. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento, è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. 40/R e s.m.i., che prevedono la presentazione della preventiva "notifica sanitaria" al Comune, il quale provvederà a trasmetterla in copia alla competente A.U.S.L., per la registrazione della attività e per quanto di competenza.

2. Deve essere altresì garantito il rispetto delle norme sull'autocontrollo dell'igiene degli alimenti e del metodo H.A.C.C.P.

ART. 7 – Durata, criteri di priorità, orari di esercizio e osservanza principali festività

1. Ciascuna manifestazione di somministrazione di cui all'art. 3/TIPOLOGIA A, non può aver durata superiore a **10 giorni consecutivi**;

2. fatto salvo quanto indicato all'art. 9, la durata massima di ciascuna sagra (TIPOLOGIA A) è stabilita nel seguente modo:

- per il periodo di **alta stagione (1° Aprile/30 Settembre)**, non potrà essere superiore a **10 giorni consecutivi** per le sagre di consolidata tradizione e a **7 giorni consecutivi** per le altre sagre. Per la sola Area 1) di cui all'art. 9, in considerazione del monte sagre estivo più esiguo, la durata

massima potrà essere di 8 giorni consecutivi, fatto salvo il monte giorni complessivo non superiore a 15 giorni;

- per il periodo di **bassa stagione** la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore a **5 giorni consecutivi**.

Dal computo sono esclusi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature.

3. L'esercizio della attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetto a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi della normativa vigente e può essere effettuato limitatamente alla durata della riunione straordinaria di persone che ne ha consentito l'autorizzazione e ai locali o aree a cui si riferisce.
4. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 3 deve essere dichiarata la superficie complessiva utilizzata per la sagra.
6. La somministrazione dei pasti di cui al presente regolamento può essere effettuata solo con inizio alle ore 19,00 e termine alle ore 22,30, tale limitazione di orario deve intendersi come divieto assoluto di ricevere gli avventori o di rilasciare ulteriori prenotazioni dopo le ore 22,30.
7. Non è consentito l'esercizio della attività di somministrazione **TIPOLOGIA A** durante le seguenti festività: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 25 e 26 Dicembre, Epifania e nella festività del 15 Agosto.
Non è consentito inoltre l'esercizio dell'attività durante il periodo di svolgimento della Manifestazione enogastronomica denominata "Gustatus".
8. La S.C.I.A potrà essere presentata solo successivamente all'accoglimento della specifica domanda di inserimento della sagra nel calendario annuale.
9. Lo stesso soggetto organizzatore non può svolgere più di due sagre a stagione.
10. E' vietata la sovrapposizione di sagre nell'ambito della stessa area omogenea (come specificato all'art. 9), tranne che per quelle di durata di un solo giorno. A tale scopo gli organizzatori delle sagre che si svolgono nella stessa Area geografica omogenea, dovranno concordare tra loro il periodo di svolgimento delle proprie. Qualora l'accordo non sia raggiunto valgono i criteri di cui al comma 12;
11. E' riconosciuta la priorità ai soggetti che hanno già effettuato le stesse sagre negli anni precedenti, rispetto ad eventuali nuovi proponenti, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente regolamento e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10;
12. si considerano sagre di consolidata tradizione quelle con maggiore anzianità di svolgimento già riconosciute negli anni passati. Per ogni Area geografica omogenea è ammessa una sola sagra di consolidata tradizione;
13. Per le sagre non di consolidata tradizione regolarmente presentate al Comune, qualora in concorrenza tra loro e qualora il "monte sagre" di cui al successivo art. 9 punto 3) presenti la necessaria disponibilità, la priorità nell'inserimento nel calendario annuale è data in base a:
 - maggiore anzianità di svolgimento;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - in caso di ulteriore parità, sorteggio.
14. in caso di più sagre tra loro concorrenti per sovrapposizione di date di svolgimento, l'eliminazione della sovrapposizione è effettuata, a partire da quella con minore diritto secondo i criteri di cui sopra, ferma restando la possibilità per i proponenti le manifestazioni escluse di rettificare il periodo di svolgimento nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 10.

Le prescrizioni del presente paragrafo non trovano applicazioni in relazione a manifestazioni temporanee

organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le Associazioni che utilizzeranno gli impianti sportivi per i quali hanno sottoscritto atto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, per un fine diverso da quello sportivo ai quali sono preposti, come le manifestazioni caratterizzate dalla sola somministrazione di alimenti e bevande (sagre), dovranno ottenere il preventivo assenso, da parte dei competenti uffici, all'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di tale manifestazione.

15. Ciascuna attività di somministrazione di cui **all'art. 3/TIPOLOGIA B**, non può aver durata superiore a **2 giorni**, ad eccezione di quella svolta in occasione delle manifestazioni di "consolidata tradizione" di cui all'art. 4, comma 6, in occasione delle quali può avere una **durata massima di 4 giorni**. La durata massima consentita per l'attività di somministrazione svolta in occasione di questa tipologia di manifestazioni è indipendente dalla durata della manifestazione medesima. Non può essere effettuata più di **1 manifestazione** di questa tipologia all'anno a richiedente, ad eccezione delle "manifestazioni di consolidata tradizione" già riconosciute fino all'anno 2018.

ART. 8 - Istituzione e formazione del calendario delle sagre

1. Previo controllo della regolarità ed esame delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da parte del competente Ufficio comunale viene redatto il calendario annuale delle sagre. Il calendario deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno i soggetti di cui all'art. 5, abilitati alla organizzazione delle **sagre** presentano domanda di inserimento delle manifestazioni nel calendario annuale, indicando quanto segue

a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore;

b) generalità del presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;

c) luogo di svolgimento, piazze e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;

d) il tipo di sagra con la descrizione dettagliata del menù previsto e la specificazione del prodotto tipico valorizzato;

e) il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative di promozione, culturali, sportive, ricreative o altro ad essa abbinate;

f) la domanda deve contenere altresì, la documentazione prevista a comprova del possesso dei requisiti elencati all'articolo 4;

3. Le domande possono essere presentate esclusivamente, pena il loro rigetto, utilizzando l'apposito modulo predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal competente Ufficio comunale e per ogni manifestazione dovrà essere presentata apposita e specifica domanda.

ART. 9 – Divisione del territorio comunale, definizione periodi di svolgimento e individuazione "monte sagre"

1. Ai fini della formazione del calendario, il territorio comunale è diviso in quattro Aree geografiche omogenee di seguito indicate:

a) Area 1: Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo, Ansedonia, Quattro strade;

b) Area 2: Albinia, Giannella;

c) Area 3: Fonteblanda, Talamone, Osa;

d) Area 4: San Donato, Polverosa.

2. i due periodi di svolgimento annuale delle sagre sono stabiliti come di seguito indicato:

- periodo di alta stagione dal 1° Aprile al 30 Settembre;
- periodo di bassa stagione comprendente tutti gli altri mesi dell'anno.

3. Per ciascuna Area viene individuato un "monte sagre" espresso in giorni, stabilito tenuto conto di

quanto previsto al successivo art. 10, che non può essere superato e che è così composto:

- a) Area 1 (15 gg. alta stagione - 10 gg. bassa stagione); b) Area 2 (28 gg. alta stagione - 10 gg. bassa stagione); c) Area 3 (21 gg. alta stagione - 10 gg. bassa stagione); d) Area 4 (21 gg. alta stagione - 10 gg. bassa stagione);

ART. 10 - Spostamento di luogo e di data

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra dopo l'approvazione del calendario, potrà essere autorizzato su istanza motivata del soggetto organizzatore solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della sagra nei luoghi e nei giorni stabiliti.

2. Non saranno prese in considerazione richieste di proroga del periodo concesso o di recupero giorni, per motivi dovuti a condizioni climatiche avverse.

ART. 11 - Responsabile della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della sagra/manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione verrà considerato responsabile il soggetto dichiarante l'inizio della attività di somministrazione.

ART. 12 - Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica

1. Al responsabile della sicurezza o al soggetto dichiarante l'inizio della attività è fatto altresì specifico obbligo di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature e di quant'altro utilizzato a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, sanità, igiene e prevenzione dell'inquinamento acustico.

ART. 13 – Spettacoli e Trattenimenti pubblici.

Per l'attività di spettacolo e trattenimento pubblico abbinata alla sagra così come l'attività delle manifestazioni di cui alla tipologia B poiché nell'insieme la stessa assume carattere di pubblico trattenimento, il responsabile dovrà richiedere al Comune l'autorizzazione di polizia amministrativa o presentare apposita Scia, provvedendo a corredare la domanda/Scia di tutti i documenti, attestati e certificati previsti dalla vigente normativa in materia per il suo rilascio.

ART. 14 – Controlli

1. Ogni S.C.I.A. pervenuta o autorizzazione rilasciata, sarà trasmessa dal competente Ufficio, al Corpo di Polizia Municipale e alla competente A.U.S.L., per i controlli di competenza.

ART. 15 - Tributo giornaliero sui rifiuti

Le Associazioni organizzatrici delle sagre dovranno corrispondere al Comune di Orbetello il tributo giornaliero sui rifiuti previsto dallo specifico Regolamento Comunale, determinato sulla superficie dichiarata nella SCIA di cui all'art.7 destinata all'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il pagamento del tributo suddetto, come previsto dal Regolamento Comunale dovrà essere pagato prima dell'inizio dell'evento, allegando la ricevuta di versamento alla SCIA di cui all'art.7. Il mancato pagamento comporterà la sospensione dell'attività autorizzata.

ART. 16 - Sanzioni

In caso di riscontrate difformità rispetto a quanto previsto e stabilito, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 500 euro.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 160,00, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alle spese del procedimento e di notifica, quest'ultime qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, ovvero, per la notifica al responsabile in solido.

Nel caso di recidiva (qualora venga commessa la stessa violazione in un anno), le ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie determinate secondo le modalità previste al primo comma potranno essere maggiorate, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.

In caso di violazioni al presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione della sagra per l'anno successivo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché dell'art. 7-bis del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e le leggi disciplinanti la materia.

L'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento spetta ai funzionari e agli agenti della Polizia Municipale, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria avente titolo ai sensi delle leggi dello Stato e agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 17 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nel sito del Comune a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione
3. per l'anno 2019 in ragione della rielaborazione della disciplina trattata, le richieste per le sagre di alta stagione dovranno essere ripresentate entro il termine di giorni cinque (5) dalla entrata in vigore del presente regolamento.